

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo - «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r. l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

*Il direttore generale:* ABATE

05A01678

DECRETO 15 febbraio 2005.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d);

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 15 novembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 24 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo pubblico di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 15 novembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

*Il direttore generale:* ABATE

05A01679

DECRETO 17 febbraio 2005.

**Disposizioni transitorie relative alla filiera ittica.**

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 «modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002 riguardante «etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», con il quale (art. 3) è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Considerata la necessità di rettificare ed aggiornare l'elenco di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2002 in quanto sono stati segnalati errori materiali ed incongruenze e di proporre nuove denominazioni per i prodotti non precedentemente riportati ma segnalati dai PIF o dagli operatori del settore;

Ritenuto necessario fornire una denominazione ad alcuni prodotti salati ed essiccati volti al consumo e prendere in considerazione diversi prodotti di acqua dolce, attualmente non ricompresi nell'elenco suddetto;

Visto il parere del gruppo di lavoro per la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale, istituito con decreto ministeriale 28 ottobre 2004;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2005, n. 33, concernente la denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Considerata l'opportunità di introdurre un norma transitoria che consenta l'adeguamento delle strutture a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 14 gennaio 2005 nelle premesse indicato sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Il presente decreto ha efficacia nei confronti della filiera del prodotto trasformato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. Entro tale termine gli operatori di filiera adegueranno strutture e prodotti alle nuove denominazioni.

3. È fatta salva la distribuzione e vendita di prodotti con data di confezionamento antecedente al termine suindicato.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato*  
SCARPA BONAZZA BUORA

05A01669

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 dicembre 2004.

**Attribuzione dell'assegno vitalizio in favore di alcuni sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico, ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86.**

### IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2 della predetta legge che demanda alla commissione prevista dalla disposizione stessa l'individuazione degli sportivi cui attribuire l'assegno;

Visto il proprio decreto 20 giugno 2003, con cui è stata istituita la citata commissione;

Visto il verbale della commissione n. 7 del 23 dicembre 2004, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di condividere la deliberazione della commissione e le motivazioni addotte, alle quali si fa rinvio;

Viste le comunicazioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai sensi del citato art. 2, comma 1 della legge n. 86/2003;

Decreta:

Ai sottoindicati sportivi italiani è attribuito, a decorrere dal corrente anno, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86:

Antibo Salvatore, nato a Altofonte (Palermo) il 7 febbraio 1962, medaglia d'argento a Seul, ha partecipato a tre Olimpiadi, € 15.000,00;

Arena Ermenegildo nato, a Napoli il 25 febbraio 1921, campione olimpico di pallanuoto e premio Columbus quale migliore atleta alle Olimpiadi di Londra, € 15.000,00;

Ferrari Giancarlo, nato a Abbiategrasso (Milano) il 22 ottobre 1942, medaglia di bronzo nel tiro con l'arco alle Olimpiadi di Mosca e di Los Angeles € 7.500,00;

Tuccimei Guglielmo, nato a Roma il 13 novembre 1931, campione del Mondo nel tiro al piattello nel 1954 a Caracas, € 15.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

*Il Ministro:* URBANI

05A01839